



COMMISSIONE TRIPARTITA REGIONALE

come da Decreto n. 162 del 23.11.2005 del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo
(in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 469 del 1997 e dalla L. R. 76 del 1998)

Presidente **Fernando Fabbiani** Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro

Componenti effettivi CGIL	Mario Boyer e Antonio D'Orazio
Componenti supplenti CGIL	Michele Marchiali e Domenico Ronca
Componenti effettivi CISL	Antonio Scuteri e Enrico Tancredi
Componenti supplenti CISL	Enrico Passerini e Donatino Primante
Componente effettivo UIL	Michele Lombardo
Componente supplente UIL	Daniele Di Fabio
Componente effettivo UGL	Geremia Mancini
Componente supplente UGL	Enzo Ilario
Componente effettivo Confindustria	Carlo Imperatore
Componente supplente Confindustria	Nicola Di Giovannantonio
Componente effettivo Api – Confapi	Pasquale Di Frischia
Componente supplente Api – Confapi	Emma Baroni
Componente effettivo Coldiretti Abruzzo	Giuseppe Spinelli
Componente supplente Coldiretti Abruzzo	Irma Moschetta
Componente effettivo Confcommercio	Ernesto Orlando
Componente supplente Confcommercio	Teresa Mirabella
Componente effettivo Confesercenti	Sonia Di Naccio
Componente supplente Confesercenti	Lucia Tumini
Componente effettivo CNA	Massimo Della Torre
Componente Supplente CNA	Lorenza Di Giulio
Consigliera di parità Componente effettiva	M. Loretta Del Papa
Consigliera di parità Componente supplente	Sara Ranocchiaro

Invitato effettivo ANMIC	Rossella Licursi
Invitato supplente ANMIC	Domenico Buccione
invitato effettivo ANMIL UNMS	Luigi D'Ostilio
invitato supplente ANMIL UNMS	Luigi Bonanni
Invitato effettivo ENS	Sartori Cesare
Invitato supplente UIC	Roberto Giannangeli
Invitato effettivo Confcooperative Abruzzo	Nelli Rosaria
Invitato supplente Confcooperative Abruzzo	Bruno Lauducci

Sono altresì invitati la Direzione Regionale del Lavoro, Italia Lavoro, Sviluppo Italia, Provincia Pescara, Provincia Teramo, Provincia L'Aquila, Provincia Chieti.

Partecipano ai lavori il Direttore Regionale Politiche Attive del Lavoro, Antonio Di Paolo, la Direttrice di Abruzzo Lavoro, Rita Del Campo e i Dirigenti Regionali in relazione ai temi trattati.



LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 76

Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego.

[BURA N. 24 DEL 9.10.1998](#)

ART. 16

(La Commissione tripartita regionale)

1. La Commissione tripartita permanente regionale è composta da:
 - a. il Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro;
 - b. n. 6 componenti effettivi, designati dalle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
 - c. n. 6 componenti effettivi, designati dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
 - d. il Consigliere di parità, nominato ai sensi della L. 10/4/91 n. 125;
 - e. alle riunioni della Commissione sono invitati altresì, tre rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentativi in campo regionale dei quali: uno dei minorati fisici, uno per i minorati psichici, uno per i minorati sensoriali.

Ai lavori della Commissione partecipano il Coordinatore del Settore Politiche del Lavoro ed i Dirigenti competenti in relazione ai temi trattati, nonché il Direttore dell'Agenzia. La Commissione può avvalersi dell'assistenza tecnica di "Abruzzo Lavoro".
2. Il Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro presiede il Collegio; nelle designazioni dei membri di cui alle lett. b) e c) sono altresì individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti. Sulla base delle designazioni formulate, il Presidente della Giunta regionale provvede con Decreto a costituire l'Organismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione resta in carica per tre anni; essa disciplina il proprio funzionamento adottando apposito Regolamento.
3. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 15, costituiscono, in particolare, oggetto di Concertazione:
 - le proposte della Giunta regionale per la definizione consiliare degli indirizzi alla Programmazione delle Politiche del Lavoro e degli interventi in materia di Orientamento e Formazione professionale;
 - l'individuazione degli strumenti di intervento da attivare attraverso il Piano annuale redatto in attuazione della Legge quadro sulle Politiche regionali di sostegno all'occupazione;
 - gli indirizzi generali per la stabilizzazione dei Lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, i criteri di utilizzo della quota regionale del Fondo per l'Occupazione, di approvazione delle attività di pubblica utilità e di avviamento in esse dei lavoratori;
 - i criteri generali per l'approvazione dei progetti formativi nei contratti di Formazione-Lavoro;



- le determinazioni concernenti la quota di assunzioni da riservare a soggetti svantaggiati a norma dell'art. 25 della L. 223/91, nonché l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori ed aree territoriali cui estendere i benefici recati dallo stesso articolo;
 - i criteri propedeutici alla formulazione dello Schema annuale di Piano degli interventi formativi di competenza regionale e gli indirizzi alla programmazione ed alla attuazione delle azioni di competenza provinciale.
4. La Commissione può proporre iniziative volte a favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
 5. La Commissione esprime parere sul Piano d'attività dell'Ente strumentale, e si pronuncia, con le modalità di cui agli artt. 18 e 22, sugli standards minimi di qualità da osservare nella erogazione dei Servizi da parte dei Centri per l'Impiego. Esprime altresì parere sulle determinazioni di competenza regionale in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali. Interviene, inoltre, nel procedi-mento disciplinato dall'art. 10, comma 4.
 6. La Commissione disciplina con proprio Regolamento il suo funzionamento. Essa ha sede presso il Settore Politiche del Lavoro della Giunta regionale, che ne cura le funzioni di Segreteria. Presso il suddetto Settore sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del Consigliere di parità, secondo le prescrizioni della L. 10/4/91 n. 125.